



CITTA' DI BRINDISI

REGOLAMENTO COMUNALE PER LA DISCIPLINA DEGLI AUTOSERVIZI PUBBLICI NON DI LINEA AD ESCLUSIVA FINILITA' TURISTICA

Approvato con deliberazione C.C. n° 71 del 09/07/2020

INDICE

ART. 1 - Definizioni

ART. 2 – Individuazione aree e percorsi

ART. 3 – Requisiti per l'esercizio dell'attività

ART. 4 – La domanda

ART. 5 – L'autorizzazione

ART. 6 – Validità dell'autorizzazione

ART. 7 – Trasferibilità dell'autorizzazione

ART. 8 – La guida dei mezzi

ART. 9 – Caratteristiche delle vetture

ART. 10 – I veicoli a trazione animale

ART.1 – Definizioni

1. Si definisce autoservizio pubblico non di linea effettuato ad esclusiva finalità turistica, il servizio di noleggio con conducente effettuato con i veicoli di cui all'Art. 47, comma 1, lettere a), b), c) ed n) del nuovo Codice della Strada che in appresso si dettagliano:
 - lettera a): veicoli a braccia cioè quei mezzi spinti o trainati dall'uomo;
 - lettera b): veicoli a trazione animale, cioè carrozzelle, carri, ecc.;
 - lettera c): velocipedi, cioè biciclette, risciò, biciclette a quattro ruote;
 - lettera n): veicoli atipici, cioè i veicoli elettrici da città.
2. L'esercizio del servizio effettuato con veicoli di cui al comma precedente non è assoggettato a limitazione numerica in quanto si caratterizza come servizio di tipo turistico – ricreativo e non già come servizio sostitutivo e/o integrativo di quello pubblico per il trasporto di persone.

ART. 2 – Individuazione aree e percorsi

1. L'esercizio del servizio ad esclusiva finalità turistica può essere esercitato su tutta la viabilità comunale previa autorizzazione del Dirigente del Settore LL.OO.PP. – Trasporti e Mobilità Urbana e, qualora sia necessario ed opportuno, eventuale parere favorevole del Comandante della Polizia Locale.
2. Il Dirigente del Settore LL.OO.PP. – Trasporti e Mobilità Urbana potrà individuare zone pedonali o ZTL in cui permettere tale esercizio.
3. I mezzi adibiti al servizio possono sostare su aree pubbliche appositamente individuate ed autorizzate dal suddetto Dirigente.

ART. 3 – Requisiti per l'esercizio dell'attività

1. I soggetti che intendono esercitare l'attività di trasporto con esclusiva finalità turistica, siano essi persone fisiche ovvero persone giuridiche, devono essere in possesso dei requisiti professionali indicati all'Art. 6 della Legge 15.01.1992, n. 21 "*Legge quadro per il trasporto di persone mediante autoservizi pubblici non di linea*" e ss.mm.ii. e dei requisiti di idoneità professionale attraverso l'iscrizione al ruolo dei conducenti di cui alla Legge Regione Puglia del 03.04.1995, n. 14 "*Legge quadro per il trasporto di persone mediante autoservizi pubblici non di linea*", nel rispetto della normativa di riferimento di cui al T.U.L.P.S. approvato con R.D. del 18/06/1951 n° 775 e relativo Regolamento di Esecuzione e ss.mm.ii, al Testo Unico sulle norme della disciplina stradale approvato con D.L. 30 Aprile 1992 n° 285, modificato ed integrato dal D.L. 10 Settembre 1993, n° 360 e ss.mm.ii. e relativo Regolamento di esecuzione nonché al vigente Regolamento comunale per la disciplina degli autoservizi pubblici non di linea, approvato con la deliberazione C.C. n. 46 del 19/07/2011.
2. Ai sensi di quanto disposto dalla Legge n. 21/1992, articolo 7, comma 1, i soggetti che intendono esercitare l'attività di trasporto con esclusiva finalità turistica possono, tra l'altro:
 - a) associarsi in cooperative di produzione e lavoro, ovvero cooperative di servizi, operanti in conformità alle norme vigenti sulla cooperazione;
 - b) associarsi in consorzio tra imprese artigiane ed in tutte le altre forme previste dalla legge.

Nei casi di cui ai precedenti punti a) e b), costituisce titolo preferenziale per l'assegnazione dell'autorizzazione che il servizio abbia finalità turistica, culturale e/o sociale disposto mediante apposito provvedimento di Giunta Comunale.

ART. 4 – La domanda

1. I soggetti che intendono esercitare l'attività di trasporto di persone con esclusive finalità turistiche devono inoltrare istanza di rilascio dell'autorizzazione al Comune in cui siano indicati: Le generalità complete del richiedente, residenza o sede legale, cittadinanza, codice fiscale;
 - ✓ Indirizzo preciso della rimessa ovvero, nel caso in cui la rimessa abbia sede su luogo pubblico, numero e data di rilascio della concessione per l'occupazione di suolo pubblico;
 - ✓ Tipologia dell'attività che si intende esercitare e caratteristiche dei mezzi da adibire al servizio;
2. All'istanza dovrà essere allegata:
 - idonea autocertificazione ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 e ss.mm., attestante il possesso dei requisiti personali e professionali indicati al precedente articolo;
 - copia di polizza assicurativa di responsabilità civile.

ART. 5 – L'autorizzazione

1. Entro il termine di giorni dieci decorrenti dalla data di ricezione dell'istanza di cui all'art. precedente, il Dirigente competente, o un suo delegato, effettua comunicazione di avvio del procedimento amministrativo richiedendo, se del caso, integrazione documentale e/o parere di cui al precedente Art. 2.
2. Esaurita la fase istruttoria, entro il termine di giorni 60 dalla data di ricevimento dell'istanza, il responsabile del procedimento si pronuncia in merito al rilascio ovvero al diniego dell'autorizzazione richiesta.
3. Decorso tale termine senza che sia stato notificato il provvedimento di diniego, la domanda si considera accolta.
4. Nell'autorizzazione dovrà essere chiaramente indicato il tipo di attività autorizzata e gli elementi identificativi del mezzo da utilizzare per l'esercizio dell'attività.

ART. 6 – Validità dell'autorizzazione

1. Le autorizzazioni per l'esercizio del servizio di trasporto con esclusiva finalità turistica sono permanenti, ma possono avere limitazioni temporali, cioè possono avere validità annuale o stagionale.
2. La validità delle singole autorizzazioni deve essere specificamente inserita nell'atto autorizzatorio.

ART. 7 – Trasferibilità dell'autorizzazione

1. Le autorizzazioni per l'esercizio del servizio di trasporto di persone ad esclusiva finalità turistica, possono essere trasferite ad altro soggetto in possesso dei requisiti previsti nel presente Regolamento per lo svolgimento dell'attività.
2. Il trasferimento dell'autorizzazione per atti tra vivi o per causa di morte è sottoposto a semplice comunicazione che dovrà essere inoltrata entro il termine di giorni 30 dall'avvenuta cessione dell'attività unitamente a copia fotostatica dell'atto pubblico ovvero della scrittura privata autenticata.
3. Il subentrante è abilitato ad esercitare l'attività del dante causa solo successivamente alla presentazione della comunicazione di cui al comma 2 e della autocertificazione di cui al precedente comma 2, Art. 4.

ART. 8 – La guida dei mezzi

1. L'attività di trasporto di persone con esclusiva finalità turistica può essere esercitata:
 - dal titolare;
 - da un collaboratore familiare;
 - da un dipendente.
2. Nelle ipotesi di cui sopra, sono applicabili le speciali disposizioni regolanti la sostituzione alla guida delle vetture adibite al servizio taxi od al servizio di noleggio con conducente.

ART. 9 – Caratteristiche delle vetture

1. I mezzi adibiti al trasporto di persone con esclusive finalità turistiche, devono essere muniti di targa secondo quanto previsto dagli artt. 67 e 70 del Codice della Strada e dagli artt. 222 e 226 del Regolamento di Esecuzione del Codice della Strada e devono possedere i requisiti tecnici di idoneità di cui ai Decreti del Ministero Dei Trasporti del 15 marzo 2007 n° 55 e del 9 ottobre 2015, n° 193.
2. I veicoli destinati al servizio dovranno, comunque, rispettare le caratteristiche stabilite dal Codice della Strada e dal relativo Regolamento di Esecuzione.

ART. 10 – I veicoli a trazione animale

1. I veicoli a trazione animale adibiti al trasporto di persone con esclusive finalità turistiche, dovranno essere muniti di targa ai sensi dell'art. 183 del Regolamento di esecuzione e di attuazione del Nuovo Codice della Strada, dotati di contenitore, sollevato da terra, di dimensioni e caratteristiche tali da consentire la raccolta delle deiezioni del cavallo evitandone la dispersione sul suolo pubblico, nel rispetto di cui agli artt. dal n. 64 al n. 70 del Codice della Strada ed agli artt. 183 e dal n. 222 al n. 226 del Regolamento di esecuzione e di attuazione.

2. Il cavallo destinato alla trazione delle vetture non può essere ritenuto un mero strumento di trazione ma, in quanto essere vivente, va trattato con rispetto e dignità e deve essere tutelato il suo benessere sia durante le ore di lavoro che in quelle di riposo.
3. Possono essere ammessi al servizio solo i cavalli preventivamente esclusi dalla macellazione.
4. Sono considerate idonee al lavoro di trazione di vetture per il trasporto di persone le seguenti razze di cavalli:
 - ❖ T.P.R- (tiro pesante rapido) od altre razze da tiro;
 - ❖ Lipizzani;
 - ❖ Maremmani;
 - ❖ Trottatori soggetti a valutazione morfologica e di categoria di peso comprovata da certificazione veterinaria.